COMUNE DI TULA
Prot. N° 6314
14 DIC 2017
Arrivato
Fasc.

Comune di TULA (Prov. SS)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 14/12/2017	**Relazione - parere sull'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale anno 2018.**

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato,;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

"Art. 19 – Assunzioni di personale.

...omissis...

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

Visto l'art. 3, comma 5-bis del D.L 24 giugno 2014, n. 90 *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* che introduce il comma 557-quater all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/06/2016;

Visto l'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014 , convertito con Legge 114/2014;

Viste le novita' legislative in materia di personale intervenute con il Decreto legge n. 113/2016 convertito in legge 07.08.2016 n. 160 :

-Art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

-Art. 16, comma 1-bis: All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

-Con nota n. 42335 dell'11 agosto 2016 il Dipartimento della Funzione pubblica ha disposto, in attuazione dell'art. 1, comma 234, della legge n. 208/2016, il ripristino dell'ordinario regime delle assunzioni negli Enti locali situati nelle Regioni Basilicata, Piemonte e Sardegna.

Vista la legge di Bilancio 2017 ,la quale in materia di assunzioni detta significativi elementi di novita' all' art. 1, comma 479:

A decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, nei comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, la percentuale del 25%, stabilita al primo periodo del comma 228, art. 1, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), è innalzata al 75%, qualora il rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (D.M. 24 luglio 2014).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113/2016, per i Comuni fino a 10.000 abitanti, in cui il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente risulta inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal citato D.M. 24 luglio 2014, tale quota è già fissata al 75%;

tale disposizione incentivante risulta applicabile solo nell'anno 2018, in quanto la percentuale assunzionale del 25% di cui all'art. 1, comma 228, della Legge di Stabilità 2016 riguarda esclusivamente il triennio 2016/2018; dal 2019 il turn-over dovrebbe essere pari al 100%, come previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

Vista l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, e da ultimo il Decreto legge 50/2017 .

Pertanto le capacità per le assunzioni di personale non dirigente nei comuni soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono essere così riassunte:

1. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono assumere nel 2017 a tempo indeterminato nel tetto del 75% della spesa dei cessati nel 2016. Occorre che le amministrazioni dimostrino il rispetto del rapporto dipendenti/popolazione definito dal Decreto del Ministro dell'Interno 10.4.2017 per il triennio 2017/2019 per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari.
2. I comuni che non rispettano tale rapporto possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato neltetto del 25% della spesa dei cessati
3. I comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti possono assumere nel 2017/2018 a tempo indeterminato nel 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti (dato medio dell'ultimo triennio) è inferiore al 24% nell'anno precedente
4. Oltre alle capacità assunzionali del 2017 le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità potranno continuare ad utilizzare quelle del triennio precedente(2014/2016), ovviamente per le quote non utilizzate.

Vista l'attuale formulazione dell'art. 1 comma 228 della Legge 160/2016 ha introdotto un regime di ulteriore favore per i Comuni dalla popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti, prevedendo la possibilità di utilizzare il 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente in luogo della ordinaria percentuale del 25% introdotta dalla legge di Stabilità 2016, qualora il rapporto tra spesa di personale e media entrate correnti del triennio precedente sia inferiore al 24%;

Visto l'art. 1, comma 557 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3 comma 5 e 5 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.

Considerato che il limite di spesa del personale per il 2018 resta il valore medio del triennio 2011/2013 ai sensi della Legge n. 296/2006 e smu, e art. 3, c, 5 D.L. N. 90/2014,

HA ACCERTATO

- che la proposta di deliberazione della giunta comunale n. 125 del 06/12/2017 avente ad oggetto "Piano dei fabbisogni del Personale-Anno 2018" è improntata al rispetto del principio di cui all'art. 1, comma 557 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3 comma 5 e 5 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.
- che la spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione per complessive spese previste per il 2018 di €. 416.000,00, rientra nei limiti della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 di euro 418.679,00;
- che eventuali spese a tempo determinato per l'anno 2018/2020 non dovranno eccedere l'ammontare complessivo sostenuto per la stessa tipologia nell'anno 2009 di euro 33.839,00, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014 , convertito con Legge 114/2014, tenendo conto di quanto stabilito con propria deliberazione dalla Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/06/2016.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Enrica Gasperini